



Parere su accesso qualifica iniziale sovrintendenti della Polizia di Stato

Consiglio di Stato



Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 5 novembre 2015

PARERE ,sede di **CONSIGLIO DI STATO** ,sezione **SEZIONE C** ,numero provv.: 201503077 - **Public 2015-11-16**

Numero 03077/2015 e data 11/11/2015



R E P U B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 5 novembre 2015

NUMERO AFFARE 01824/2015

OGGETTO:

Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza.

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante modifiche all'art. 14 del decreto del Ministro dell'interno 1 agosto 2002, n. 199, contenente il "Regolamento recante modalità di **accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato**

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota 557/ST/0.1.29- PS S. 26/2180 del 22 ottobre 2015, con la quale il Ministero dell'interno chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, cons. Anna Leoni;

Premesso e Considerato:

1. Riferisce l'Amministrazione che lo schema di decreto oggetto di esame si pone quale coerente completamento di un più ampio progetto di razionalizzazione dell'intero percorso formativo del personale da immettere nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, già avviato dall'Amministrazione.

Invero, l'accesso al ruolo suddetto avviene mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo degli assistenti e degli agenti, così disciplinato ai sensi dell'art. 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982:

a) il sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno è assegnato mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato agli assistenti capo;

b) il restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno è assegnato mediante concorso interno per titoli ed esame scritto e successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.

Il decreto ministeriale 1^o agosto 2002, n. 199, adottato ai sensi del sesto comma dell'art. 24-quater citato, disciplina le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti e, all'art. 14, regola lo svolgimento del corso di formazione professionale, stabilendone durata e finalità. L'articolo, in particolare, precisa che il corso, di carattere teorico-pratico, ha la durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione.

A fini di semplificazione organizzativa e contenimento della spesa pubblica, pur salvaguardando lo standard di qualità del percorso formativo, attraverso lo schema di decreto in oggetto si è proceduto ad una modifica dell'art. 14 citato, relativamente alla parte in cui prevede che il tirocinio applicativo si svolga presso la sede di assegnazione del dipendente vincitore di concorso, stabilendo, invece, che abbia luogo presso la sede di servizio dello stesso.

Infatti, essendo il concorso per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti riservato agli interni, agli stessi competerebbe, durante il corso di formazione se svolto in sede diversa da quella di servizio, il trattamento economico di missione, onere a carico dell'Amministrazione che lo schema di decreto proposto intende contenere.

Ai medesimi fini era già intervenuta una precedente novella dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 199 del 2002 che prevedeva che il corso potesse svolgersi con modalità anche telematiche ed informatiche da stabilire con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

La relazione ministeriale sottolinea l'urgenza della modifica normativa proposta, in vista dell'imminente avvio del 26^o Corso di formazione

professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, riservato ai 7563 vincitori del concorso interno straordinario, per titoli di servizio, indetto con decreto dipartimentale n.333-B/12.O.5.13/12796 del 23 dicembre 2013.

Viene segnalato nella relazione che, con specifico riferimento a tale corso, al quale l'applicazione della novella è garantita dalla disposizione transitoria di cui all'art. 2 del decreto, il risparmio complessivo ipotizzato in virtù della proposta normativa, è stimato pari a circa Euro 1.100.000.

2. Lo schema di decreto si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 dispone la sostituzione, nel testo dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 199 del 2002, della parola "assegnazione" con la parola "servizio", proprio allo scopo di consentire lo svolgimento del periodo di formazione professionale presso la sede di servizio del frequentatore, escludendo così l'obbligo di corresponsione, per tale periodo, del trattamento economico di missione.

L'articolo 2 introduce una disposizione transitoria finalizzata a rendere applicabile la novella anche ai corsi di formazione professionale in svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria, che esclude che dall'attuazione del regolamento possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Evidenzia in conclusione la relazione illustrativa che il descritto intervento, che ha ottenuto favorevole avviso da parte delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, risponde ad esigenze di contenimento della spesa e si inserisce nel più generale quadro di semplificazione e di spending review.

3. Ritiene la Sezione che il testo del proposto intervento risponda ai principi di economicità, semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa indicati nelle premesse del provvedimento, regolando in maniera più snella e senza oneri a carico della finanza pubblica le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

Il testo è corredato dalla relazione tecnico-normativa (A.T.N., ai sensi della direttiva P.C.M. 27 marzo 2000) e di analisi di impatto sulla regolamentazione (A.I.R., ai sensi del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), da una relazione illustrativa e da una scheda tecnica di quantificazione dei possibili risparmi di spesa derivanti dalla modifica dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 199 del 2002 (effettuata attraverso una proiezione delle possibili assegnazioni dei vincitori presso sede di servizio diversa da quella di servizio ai fini dello svolgimento del

tirocinio applicativo con trattamento economico di missione e degli oneri che ne deriverebbero per l'Amministrazione).

Sul piano meramente formale vengono formulate le seguenti osservazioni:

- il terzo e quarto capoverso della premesse vanno unificati e così complessivamente riformulati: “ Ritenuto, per le finalità di conseguire risparmi di spesa, in ossequio ai principi di economicità, semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, di dover modificare l'art. 14 del proprio decreto n. 199 del 2002”;

- l'ultimo capoverso delle premesse, relativo alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, va opportunamente riformulato nei seguenti termini:” Vista la nota del....., con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri... ”.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Anna Leoni

IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO
Maria Luisa Salvini